

UNIONE ROMAGNA FAENTINA

SETTORE TERRITORIO – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CASA

AVVISO PUBBLICO

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001.

BANDO PUBBLICO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI

(L. R. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, deliberazione di G.R n. 1815 del 28/10/2019, deliberazione di G.C. n. 205 del 27/12/2019, determinazione n. 3636 del 31/12/2019)

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione, nei limiti e con le modalità previste dalla deliberazione di G.R. n. 1815 del 28/10/2019 e della deliberazione di Giunta U.R.F. n. 205 del 27/12/2019.

1) DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO:

Possono accedere ai contributi in oggetto i nuclei familiari ISEE che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea;

oppure:

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs n. 286/98 e successive modifiche;

B) Residenza in un Comune del Distretto socio-sanitario di Faenza - Unione della Romagna Faentina (Faenza, Castel Bolognese, Brisighella, Casola Valsenio, Solarolo, Riolo Terme), nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

C) Titolarietà di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

- titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

oppure

- assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");

b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

D) valore ISEE del nucleo familiare deve essere compreso tra € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,00 (valore massimo). Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate, in corso di validità. **Il nucleo ISEE deve corrispondere allo stato di famiglia.**

E) canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali, non superiore ad € 700,00

2) CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono causa di **ESCLUSIONE** dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

A) Essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;

B) avere avuto nel 2019 la concessione di un contributo del Fondo per l'“emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi;

C) avere avuto nel 2019 la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

D) essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

E) essere titolari di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato nell'ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del DM 5 luglio 1975, fatta eccezione per:

a- Titolarità dei diritti sopraelencati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune; il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio:

b- la titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”, anche al 100%;

c- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;

d- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

F) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

3) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria ha un ambito sovracomunale e comprende le domande di tutti i Comuni del Distretto socio-sanitario.

Le domande vanno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE. In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nel contratto, senza aggiornamenti ISTAT.

4) ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari ad una somma fissa pari a n. 3 mensilità fino ad un massimo di € 2.100,00.

Il canone da prendere a riferimento è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni ISTAT.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

5) BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda.

Il contributo può essere erogato direttamente al locatore, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone, a fronte della sottoscrizione di un accordo tra le parti.

6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

E' prevista la possibilità di integrare la documentazione ISEE, producendo l'attestazione entro e NON oltre il 31/03/2020, tenendo conto che la stessa sarà ammissibile solo se riferita al nucleo, alle sue condizioni e requisiti, così come indicati nella domanda presentata entro la scadenza del 28.2.2020; eventuali difformità comporteranno l'esclusione della domanda.

LE DOMANDE, COMPLETE IN OGNI LORO PARTE, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE

a partire dal giorno 9 gennaio 2020 con scadenza il giorno 28 febbraio 2020

CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITA':

- ✓ consegna diretta agli **Uffici Casa** dell'URF – Comune di Faenza, in via Zanelli n. 4; Comune di Castel Bolognese, in P.zza Bernardi, 1; Comune di Brisighella, in via Naldi, 2; Comune di Casola Valsenio, in via Roma, 50; Comune di Solarolo, in P.zza Gonzaga, 1; Comune di Riolo Terme, in via Aldo Moro, 2 – da parte del richiedente, firmato alla presenza di un incaricato dell'ufficio, previa identificazione della persona mediante un documento di identità oppure da parte di persona diversa dal richiedente, già sottoscritta e con allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente stesso;
- ✓ invio per posta raccomandata RR già sottoscritta e con allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente stesso al Comune di Faenza, P.zza del Popolo, 31;
- ✓ invio tramite fax al n. 0546/691553
- ✓ invio per via telematica all'indirizzo di p.e.c.: pec@cert.romagnafaentina.it l'istanza sarà valida se in formato .pdf non modificabile e sottoscritta mediante firma digitale o trasmessa dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

I cittadini interessati possono presentare domanda su apposito modulo predisposto dagli Uffici Casa dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina ed in distribuzione presso le seguenti sedi:

URF – Settore Territorio - Servizio Programmazione – Casa

Via Zanelli, 4 – 48018 FAENZA (RA)

Tel. 0546/691522; 0546/691541

Mercoledì e Giovedì dalle 8.30 alle 13.00 Martedì dalle 14.30 alle 16.30

Urp

Piazza Nenni n. 19/A (già piazza della Molinella), 48018 FAENZA

Tel. 0546/691444; 0546/691449

da Lunedì a Venerdì: 8.30 – 13.30;

Martedì e Giovedì, anche dalle 14.30 alle 16.30

Ufficio Casa – Comune di Castel Bolognese

P.zza Bernardi, 1 - 48014 Castel Bolognese (RA)

Tutti i martedì dalle 9:00 alle 11:00

Tel. 0546 655829

Ufficio Casa – Comune di Brisighella

Via Naldi, 2 – 48013 Brisighella (RA)

Tutti i mercoledì dalle 09:00 alle 11:00

Tel. 0546 994407

Ufficio Casa – Comune di Casola Valsenio

Via Roma, 50 – 48032 Casola Valsenio (RA)

A lunedì alterni (13/01; 27/01; 10/02; 24/02) dalle 09:00 alle 11:00

Tel. 0546 976517

Ufficio Casa – Comune di Solarolo

P.zza Gonzaga, 1 – 48027 Solarolo (RA)

A venerdì alterni (17/01; 31/01; 14/02; 28/02) dalle 09:00 alle 11:00

Tel. 0546 618434

Ufficio Casa – Comune di Riolo Terme

Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo terme (RA)

A venerdì alterni (10/01; 24/01; 07/02; 21/02) dalle 09:00 alle 11:00

Tel. 0546 77408

I moduli sono altresì scaricabili dal sito web dell'Unione della Romagna Faentina, all'indirizzo: www.romagnafaentina.it e dal sito dell'Acer di Ravenna, all'indirizzo: www.acerravenna.it

Ogni informazione a riguardo potrà essere richiesta al Servizio Programmazione Casa del Comune di Faenza, nella sede e agli orari sopra riportati o chiamando i numeri indicati.

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra, saranno escluse dal concorso. Sono valide le domande inviate per posta con raccomandata RR, con data di partenza nei termini, quale risulta dal timbro postale.

Con la firma apposta in calce al modulo-domanda il concorrente, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilascia una dichiarazione in cui attesta la sussistenza, in capo a sé e al nucleo familiare di cui è parte, dei requisiti richiesti dal bando e delle condizioni indicate nella domanda medesima, **impegnandosi a produrre, a richiesta dell'ufficio competente** e ove necessario, idonea documentazione o dichiarazione per quanto riguarda il possesso dei requisiti e delle condizioni, come previsto nel presente bando di concorso.

Servizio Programmazione - Casa

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti per la partecipazione, il concorrente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni, che sussistono i requisiti e le condizioni così come segue:

- . nei confronti del richiedente, i requisiti di cui al punto 1) lettere A e B
- . nei confronti del nucleo familiare, il requisito di cui al punto 1) lettera C.
- . nei confronti del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui al punto 1) lettera D) e E) e l'assenza di cause di esclusione di cui a punto 2).

7) ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURA DI EROGAZIONE

Gli Uffici Casa dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46, 47, 71 e 72 e procedono all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti prima dell'erogazione dei contributi.

Nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo, l'Unione, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi sociali competenti siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico - sociale del nucleo familiare e, nel caso in cui lo stato di difficoltà socio – economica sia di carattere temporaneo (es. perdita di lavoro), eroga il contributo dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi Sociali.

Il richiedente, con firma in calce alla domanda, dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (art.11, commi 11 e 13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159).

Ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, ai sensi dell'art. 75 del medesimo provvedimento, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi di quanto previsto dal vigente ordinamento giuridico, in caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della L. 392/78.

Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della L. 392/1978, il Comune provvederà a versare l'eventuale contributo ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Gli Uffici Casa dell'Unione della Romagna Faentina comunicheranno ai beneficiari a mezzo lettera l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 15 gg. consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale. Decorso tale termine il provvedimento si intenderà definitivo.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il richiedente dovrà autorizzare il trattamento dei propri dati, dichiarando di essere informato:

Servizio Programmazione - Casa

- a) Che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui al presente Bando
- b) Che il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate
- c) Che il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e l'eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la sospensione, l'interruzione o l'archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio.
- d) Che i dati raccolti potranno essere comunicati in tutti i casi previsti da leggi e regolamenti, in particolare:
1. a personale dell'Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza, dipendente da uffici e/o servizi che intervengono a vario titolo per le proprie competenze istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati;
 2. ad Enti pubblici che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti esterni all'ente che collaborano alle finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente abilitati dall'Unione della Romagna Faentina o dal Comune di Faenza a trattare i Suoi dati personali (in qualità di responsabili o incaricati per conto dell'Ente e nell'ambito della finalità di trattamento in precedenza citata);
 3. ad enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di legge o di regolamento;
 4. a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato all'accesso in base alla stessa;
- e) Che, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
- f) Che il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in ottemperanza di compiti, obblighi, modalità e finalità previsti dalle disposizioni normative vigenti.
- g) Che i titolari del trattamento sono la Regione Emilia Romagna e il Comune di Faenza, con sede legale in Piazza del Popolo, 31 – Faenza (RA). Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è il Dirigente competente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di concorso, si fa riferimento a quanto indicato nella più volte citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1815 del 28/10/2019 nonché alla deliberazione della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 205 del 27/12/2019.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, relativamente a quanto concerne gli aspetti istruttori e procedurali del presente bando, Servizio Programmazione Casa nella persona dell'arch. Lucio Angelini.

Faenza, 31/12/2019

IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO
(arch. Lucio Angelini)